



REGOLAMENTO MOBILITÀ STUDENTESCA

Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 17/01/2020

Delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 28/04/2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Alegi



Premessa

“Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni...” (Nota Ministeriale 843/2013).

Con il termine Mobilità Studentesca Individuale si intende un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero.

Un periodo di studio all'estero è un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri. Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero, la capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia in se stessi, di sviluppare responsabilità, autonomia, pensiero critico e creativo sono coerenti con le competenze chiave stabilite dall'UE e con tutte le competenze di cittadinanza.

Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per chi ha frequentato l'intero anno scolastico all'estero. La normativa scolastica italiana infatti rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, conseguite all'estero. La normativa consente l'iscrizione di giovani provenienti da un corso all'estero senza perdere l'anno, previa prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, centrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell'anno successivo e comunque sulle materie non presenti nel piano di studi della scuola estera (C.M. 236/99). Inoltre la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell'esperienza di studio all'estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti, anche per l'attribuzione del credito scolastico.



Art. 1 – Soggetti coinvolti

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il Coordinatore per la Mobilità
4. Il Coordinatore di Classe (Tutor)
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente che ha ottenuto l'ammissione al quarto anno del proprio corso di studio.

Art. 2 - Piano di Apprendimento

Il piano di apprendimento progettato dal Consiglio di Classe – in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni – deve tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze.

In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:

1. la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo;
2. l'indicazione da parte dell'Istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.

Art. 3 - Contratto formativo

Il Contratto formativo, stipulato tra l'Istituto, lo studente e la sua famiglia/ tutore legale, è il documento ufficiale che regola la mobilità individuale. Tale documento deve contenere il nome del coordinatore e/o del Tutor dell'Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite qualora sia noto; gli obiettivi generali della mobilità, gli obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il piano di apprendimento; il periodo del soggiorno; le materie obbligatorie e quelle opzionali del curriculum della scuola ospite quando già a conoscenza dell'alunno; le eventuali attività speciali predisposte; le modalità di valutazione, le modalità di comunicazione tra scuola-studente-famiglia/tutore legale.

Il documento viene sottoscritto contestualmente dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia/ tutore legale. Limitatamente alle materie di studio all'estero, possono essere introdotte modifiche *in itinere* solo a condizione che ne venga data tempestiva comunicazione all'Istituto. Il documento risulta perciò un contratto formativo individuale definito in base al curriculum di studi.

Art. 4 - Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti

Il coordinatore dei progetti di internazionalizzazione nei primi mesi dell'anno scolastico informa i genitori e gli studenti delle classi terze sulla possibilità di frequentare, nel successivo anno scolastico, una scuola straniera per un periodo variabile, da tre mesi a un anno, la cui validità, secondo la normativa vigente, viene riconosciuta dal Consiglio di classe nel rispetto della seguente procedura.

I genitori/il tutore legale degli studenti che intendono fruire della mobilità nel penultimo anno devono inviare di norma, entro il 30 di Aprile del terzo anno di corso, formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe, indicando l'arco temporale e l'ambito linguistico scelto.



Lo studente che si accinge a vivere il periodo di studio all'estero deve manifestare:

- adeguata competenza linguistica;
- il raggiungimento di valutazione mediamente buona in tutte le discipline;
- la padronanza negli apprendimenti per l'ammissione al quarto anno;
- la presa visione dei programmi scolastici del quarto anno del proprio indirizzo, definiti in base ai contenuti irrinunciabili;
- l'impegno a scegliere, tra quelli offerti dalla scuola ospite, i corsi più coerenti con detti programmi;
- l'impegno a recuperare i programmi delle discipline non comprese nel curriculum della scuola ospite durante il soggiorno all'estero o, nel caso di mobilità annuale o svolta nel secondo periodo didattico, durante le vacanze estive;
- l'impegno a visionare periodicamente il Registro elettronico e mantenere contatti via mail con il Coordinatore di classe per tenersi aggiornato sui programmi e fare esercitazioni nelle materie di indirizzo e in tutte le materie non comprese tra quelle scelte nella scuola estera ma oggetto del contratto formativo.

Art. 5 - Mobilità individuale annuale

Per mobilità individuale annuale si intende quel soggiorno all'estero per un periodo di un anno (normalmente da luglio-agosto fino a maggio-luglio dell'anno successivo) con rientro al termine dell'anno scolastico.

Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe sottopone lo studente ad accertamento valutativo, che si sostanzia nella somministrazione di prove scritte e orali per le discipline del curriculum non presenti nel piano di studio individuale svolto durante la mobilità; in caso di esito negativo, si richiederà allo studente un riallineamento, entro il 30 novembre, che andrà certificato attraverso ulteriori verifiche scritte o orali. La stessa procedura verrà applicata per le discipline la cui valutazione da parte della scuola ospitante risulti negativa. Gli studenti frequentanti il Liceo Musicale sosterranno le prove relative alla certificazione delle competenze nel secondo strumento, in concomitanza con gli esami integrativi di settembre.

Art. 6 - Studente

Lo studente, entro la fine del periodo di mobilità, dovrà:

- produrre una relazione, preferibilmente in inglese, anche in modalità multimediale sulla propria esperienza di studio, con riferimento all'organizzazione della scuola, alla motivazione della scelta dei corsi di studio, al tipo di lezioni svolte, alle modalità di verifica ed anche alle esperienze extra - scolastiche.
- comunicare al Coordinatore di Classe la data del suo rientro in Italia e produrre la documentazione rilasciata dalla scuola estera (certificato di frequenza e report del lavoro svolto e dei tempi impiegati), da consegnare alla Segreteria didattica, assieme alla relazione di cui al primo punto, al momento del rientro;

Art. 7 - Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe dovrà:

- a. produrre i programmi, di tutte le discipline, definiti in base ai contenuti irrinunciabili;
- b. produrre documento, in occasione delle operazioni intermedie di scrutinio del terzo anno, nel quale sconsiglia l'esperienza all'estero, in presenza di una o più valutazioni insufficienti che potrebbero tradursi in una valutazione finale di giudizio sospeso;
- c. indicare le modalità e il calendario di svolgimento delle prove integrative;



- d. definire, per coloro che hanno svolto un periodo di mobilità annuale, in base alle valutazioni riportate, la banda di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio che, sommato agli eventuali crediti formativi, andrà a costituire il credito scolastico del quarto anno;
- e. confermare allo studente le materie oggetto di esame integrativo;
- f. tradurre le valutazioni ottenute all'estero, in base al sistema decimale.

Art. 8 - Mobilità individualebreve

Per mobilità breve si intende un soggiorno all'estero per un periodo limitato a pochi mesi con rientro nel corso dell'anno scolastico. Si applicano, quando compatibili, le procedure descritte per la mobilità individuale annuale con riferimento all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

Se l'esperienza si svolge nel primo periodo didattico, al rientro lo studente sarà inserito nella classe di appartenenza e il Consiglio assegnerà i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre sospenderà il giudizio per le materie non presenti nel curriculum, rimandando al secondo quadrimestre l'accertamento del recupero degli apprendimenti. Qualora il rientro, comunicato dall'Agenzia, avvenga entro il 30 novembre, lo studente verrà valutato in tempo utile per le operazioni di scrutinio infraquadrimestrale.

Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale. Se l'esperienza si svolge nel secondo periodo didattico, si fa riferimento alla procedura degli studenti che rientrano dopo l'esperienza di unanno.

Art. 12 – Norma di chiusura

Per quanto non compreso nel presente regolamento valgono le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.